

CONSORZIO DELLA BONIFICA RENANA

BOLOGNA

- Codice fiscale n. 91313990375 -

RNE21 S.R.L.


Codice fiscale: **13055920964**

CONCESSIONE N. 20260009

Regolante la realizzazione delle seguenti opere:

Posa di n. 4 tubazioni in attraversamento inferiore dello scolo consorziale Bisana, n. 4 tubazioni in attraversamento inferiore di un tratto tombinato dello scolo consortile Crevenzosa Bassa e n. 4 tubazioni in parallelo, con sviluppo pari a circa 70 metri, alla distanza variabile tra 5 metri e 10 metri, in sinistra idraulica del medesimo scolo, con cavidotti PVC diametro 160 mm. per impianto agrivoltaico in loc. Poggetto in Comune di San Pietro in Casale.

Il sottoscritto, quale Direttore Generale del su intestato Consorzio, in forza dei poteri conferitigli dall'Art. 47 del vigente Statuto consorziale,


- 
1. premesso che il Consorzio, ai sensi del R.D. 8.5.1904 N. 368 e per effetto del R.D. 1933 N. 215, è titolato al rilascio di concessioni per la realizzazione di opere idraulicamente interferenti con l'alveo e l'area di rispetto dei canali di bonifica - 10 m. dal ciglio o dall'unghia esterna dell'argine - tra i quali rientrano i canali demaniali in oggetto;
2. vista la documentazione presentata nell'ambito della Conferenza dei Servizi decisoria convocata dalla Regione Emilia Romagna con lettera in data 30/12/2025, acquisita agli atti al Prot. n. 18684, avanzata, da: RNE21 S.R.L. con sede in MILANO (MI) VIALE SAN MICHELE DEL CARSO 22
3. visto il Regolamento consorziale per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e la disciplina delle acque;

AUTORIZZA

la costruzione delle opere in oggetto sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Condizioni generali di concessione.


CG/1) Il Concessionario ha versato al Consorzio la somma di €. 338,00 a titolo di rimborso spese di sopralluoghi, istruttoria e sorveglianza nonché €.



1000,00 a titolo di deposito cauzionale che sarà restituito a fine dei lavori, sempre che questi siano stati eseguiti nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente atto di concessione.

CG/2) Il Concessionario ha versato anticipatamente in un'unica soluzione il canone di concessione per l'anno solare o frazione di esso, a decorrere dalla data di assunzione del provvedimento di autorizzazione, per un importo di €. 442,20 e si impegna a versare annualmente il canone di €. 482,40, suscettibile di modifiche opportunamente deliberate dal Consiglio d'Amministrazione, per gli anni successivi, a seguito di richiesta del Consorzio concedente tramite emissione di avviso di pagamento.

CG/3) La presente concessione, vincolata all'obbligo dei versamenti anticipati previsti agli Art. CG/1 e CG/2 da parte del Concessionario che deve farsi carico dell'eventuale ripartizione delle spese agli altri cointeressati all'opera concessa, avrà la durata di anni 9 (nove) e potrà essere rinnovata, qualora il Consorzio concedente non riscontri motivi tecnici o amministrativi che




ne precludano il rinnovo, mediante il pagamento delle relative spese di rinnovo vigenti alla data di scadenza.

CG/4) La presente concessione è un atto unilaterale e revocabile nel caso in cui la presenza delle opere concessionate costituisca pericolo per la pubblica incolumità e/o limiti o pregiudichi l'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale del Consorzio.

CG/5) La presente concessione viene accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Il rilascio della concessione è inoltre subordinato all'osservanza di tutte le vigenti norme di polizia idraulica di cui al "Regolamento per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e la disciplina delle acque" nonché delle disposizioni che potranno essere emanate in seguito dal Consorzio stesso per esigenze di ordine tecnico, amministrativo ed idraulico senza che il Concessionario possa sollevare eccezioni o pretese di compensi se dovessero rendersi necessarie modifiche, variazioni o adeguamenti alle opere concessionate.


CG/6) Qualora la concessione venisse modificata, sospesa o revocata, il Consorzio non sarà tenuto



ad alcun indennizzo verso il Concessionario che dovrà rimuovere immediatamente ed a sue spese tutte le opere concesse e ripristinare le pertinenze consortili.

CG/7) Lo scolo o il canale consorziale cui si riferisce la presente concessione, le sue pertinenze, l'eventuale uso totale o parziale dell'area di sedime e dell'acqua fluente non potranno mai formare oggetto di diritto a favore del Concessionario o aventi causa e pertanto questo atto non comporta in alcun modo l'acquisizione di servitù o proprietà dell'area demaniale dello scolo né delle sue pertinenze, né dell'uso dell'acqua fluente.

CG/8) Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Consorzio le eventuali variazioni, cessioni e passaggi di proprietà del manufatto oggetto di concessione; tale comunicazione dovrà essere sottoscritta anche dal concessionario subentrante. In mancanza di quanto richiesto, l'attuale concessionario resterà obbligato alla corresponsione del canone, alla manutenzione ed all'eventuale rimozione delle opere con ripristino delle pertinenze consortili.




CG/9) La presente concessione sarà sottoposta a registrazione fiscale solamente in caso d'uso e con spese a totale carico del Concessionario. L'imposta di bollo è a carico del Concessionario con le modalità di assolvimento previste dalla normativa vigente.

Norme tecniche generali.

NG/1) I manufatti oggetto di concessione sono da costruirsi a totale cura e spese da parte del Concessionario e dovranno risultare conformi ai disegni allegati alla domanda ed approvati dal Consorzio, ed alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche Specifiche di seguito evidenziate.

Restano a carico del Concessionario tutti i successivi oneri di manutenzione, riparazione ed adeguamento dei manufatti alle esigenze idrauliche consorziali.

NG/2) L'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera concessionata dovrà essere successivo al perfezionamento del presente atto di concessione e comunque preventivamente concordato col tecnico istruttore che fornirà le indicazioni a cui il Concessionario dovrà attenersi scrupolosamente pena la demolizione ed il rifacimento delle opere stesse.




NG/3) Durante l'esecuzione dei lavori non è consentito per nessun motivo ostacolare il libero deflusso delle acque sia di scolo sia irrigue e neppure limitare la sezione idraulica dello scolo.

Pertanto, se non specificatamente autorizzata dal tecnico istruttore, resta assolutamente vietata la costruzione di cavedoni, sbarramenti o impedimenti di qualsiasi tipo nell'area fluente dello scolo, mentre è consentita la creazione di un manufatto o canale fugatore temporaneo per il tempo necessario ad eseguire le opere.

NG/4) Nel caso che i lavori concessi interessino uno scolo di bonifica arginato e prevedano la demolizione temporanea delle arginature, questa operazione deve essere tassativamente preceduta dalla creazione di una coronella di difesa alla stessa quota e della stessa consistenza delle arginature esistenti, tale comunque da garantire la massima sicurezza.

La suddetta coronella di difesa non potrà essere rimossa prima del ripristino totale delle arginature consorziali.

NG/5) Il Concessionario è obbligato in qualsiasi tempo ed a sue spese, ad apportare al manufatto le modifiche che potranno rendersi necessarie ad



insindacabile giudizio dell'Amministrazione consorziale e ciò senza diritto a compensi di sorta mentre qualora in seguito all'esercizio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli scoli e delle opere consorziali, si dovessero riscontrare problemi o danni di qualunque natura ai manufatti oggetto di concessione, il Consorzio resta esonerato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta ed il Concessionario deve provvedere, con oneri a suo carico, al ripristino ed eventuale adeguamento delle opere concesionate.


NG/6) Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le pertinenze consorziali e quant'altro eventualmente manomesso rimanendo a carico del Concessionario il risarcimento di eventuali danni causati al Consorzio o a terzi in dipendenza dei lavori e delle eventuali inadempienze nella loro esecuzione.

NG/7) I lavori dovranno essere terminati entro un anno dalla data dell'atto di concessione, salvo proroga da chiedersi per iscritto.

Norme tecniche specifiche.

NTS/8) Attraversamento con tubazione

Realizzazione di attraversamento con tubo sotterraneo in canale a cielo aperto non arginato




1. La condotta dovrà essere posata ad una profondità non inferiore a metri 1,00 dal fondo del canale.

2. La tubazione che verrà ad insistere nella zona di rispetto latistante lo scolo, dovrà essere adeguatamente interrata e protetta in modo da sopportare i carichi viari di prima categoria.

Le opere accessorie alle tubazioni (pozzetti e manufatti vari) potranno essere realizzate all'interno della fascia di rispetto (metri 5,00) solo se non fuoriescono dal piano di campagna e sono in grado di resistere al transito dei mezzi d'opera destinati alla manutenzione dei canali.

Le opere accessorie alle tubazioni (pozzetti e manufatti vari) potranno essere realizzate fuori dal piano di campagna se ubicate oltre la fascia di rispetto (metri 5,00).

3. In corrispondenza del punto di attraversamento, se eseguito con scavo a cielo aperto, dovrà essere realizzato il rivestimento dell'intero alveo dello scolo consortile per un tratto di metri 3,00 mediante pietrame (trachitico o similare) stuccato nelle fughe




con malta cementizia, di dimensioni non inferiori a cm 50/70 o altra soluzione, da concordarsi tassativamente con il tecnico istruttore, in grado di evitare smottamenti spondali e la crescita della vegetazione spontanea, rispettando la quota di posa e le indicazioni fornite dal tecnico stesso.

Qualora il movimento di terra interessi il canale per un tratto maggiore a metri 3,00, il rivestimento dovrà essere esteso a detto tratto.

4. Qualora in corrispondenza dell'opera concessionata si verificano nell'alveo dello scolo movimenti franosi o smottamenti il Consorzio eseguirà gli interventi necessari al consolidamento spondale previa interruzione dei servizi interrati esistenti da parte del Concessionario escludendo qualsiasi onere a carico del Consorzio. Qualora non sia possibile interrompere i servizi esistenti il Concessionario stesso dovrà eseguire il consolidamento spondale necessario.

Realizzazione di attraversamento inferiore in corrispondenza di tratto tombinato dello scolo




1. La condotta dovrà essere posata ad una profondità non inferiore a metri 1,00 dall'estradosso del manufatto di tombinamento.

2. La tubazione che viene ad insistere nella zona di rispetto latistante lo scolo, dovrà essere adeguatamente interrata e protetta in modo da sopportare i carichi viari di prima categoria.

Le opere accessorie alle tubazioni (pozzetti e manufatti vari) potranno essere realizzate all'interno della fascia di rispetto (metri 5,00) solo se non fuoriescono dal piano di campagna e sono in grado di resistere al transito dei mezzi d'opera destinati alla manutenzione dei canali.

Le opere accessorie alle tubazioni (pozzetti e manufatti vari) potranno essere realizzate fuori dal piano di campagna se ubicate oltre la fascia di rispetto (metri 5,00).

3. Qualora in corrispondenza dell'opera concessionata si verificassero danneggiamenti della struttura del ponte/tombinamento, imputabili all'opera di attraversamento, il Concessionario sarà ritenuto responsabile di tali danni arrecati e sarà tenuto ad eseguire,



a proprie spese e nei modi che deciderà il Consorzio, gli interventi necessari al perfetto ripristino delle strutture esistenti.

4. Qualora il tratto tombinato su cui insiste l'attraversamento dovesse essere oggetto di rimozione o modifica, l'attraversamento dovrà essere adeguato di conseguenza a cura e spese del Concessionario stesso.


NTS/10) Parallelismo con tubazione interrata

Realizzazione di parallelismo con tubazioni

interrate per canale a cielo aperto e tombinato

1. La tubazione dovrà essere posata ad una distanza non inferiore a metri 5,00 dal ciglio del canale a cielo aperto o dall'unghia esterna dell'argine nel caso di canale arginato.
2. La tubazione e le relative opere dell'impianto (pozzetti, palificazioni, ecc)* dovranno essere posate ad una distanza non inferiore a metri 5,00 dal ciglio del canale a cielo aperto.
3. La tubazione che insiste nella zona di rispetto latistante lo scolo, dovrà essere adeguatamente interrata e protetta in modo da sopportare carichi viari di prima categoria.

Le opere accessorie alle tubazioni (pozzetti e



manufatti vari) potranno essere realizzate all'interno della fascia di rispetto (metri 5,00) solo se non fuoriescono dal piano di campagna e sono in grado di resistere al transito dei mezzi d'opera destinati alla manutenzione dei canali.

Le opere accessorie alle tubazioni (pozzetti e manufatti vari) potranno essere realizzate fuori dal piano di campagna se ubicate oltre la fascia di rispetto (metri 5,00).

4. Qualora in corrispondenza dell'opera concessionata, posta ad una distanza non inferiore a metri 5,00 dal ciglio del canale o dall'unghia esterna dell'argine, si verificano nell'alveo dello scolo movimenti franosi o smottamenti che danneggino le tubazioni interrate (oggetto di concessione), il Consorzio eseguirà gli interventi di consolidamento spondale previa interruzione, se necessaria, dei servizi interrati esistenti da parte del Concessionario.